

Relazione introduttiva

Il presente progetto di legge interviene nel percorso già tracciato dalla *legge regionale 29 novembre 2019, n.28* (Misure regionali per la prevenzione, il contrasto e la soluzione dei fenomeni di sovraindebitamento) con l'obiettivo di estendere e rafforzare le misure già previste dalla legge vigente, dirette a prevenire, contrastare e definire le crisi da sovraindebitamento.

Il sovraindebitamento è (ancora di più oggi dopo la diffusione pandemica da Covid-19), uno dei fenomeni socialmente più attuali e rilevanti, che configura l'accumulo di debiti in eccesso rispetto alla capacità di reddito.

Per *condizione di sovraindebitamento* s'intende una situazione di "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero, la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

La conseguenza è quella di un pericoloso impoverimento di singoli e famiglie, della creazione di aree di bisogno e disagio tali da produrre fragilità verso l'ingresso, il consolidamento di forme di illegalità, quali l'usura, e l'aumento dei rischi di marginalità ed esclusione.

Il presente progetto di legge, come anticipato, intervenendo in modifica della *legge regionale 29 novembre 2019, n.28*, prendendo atto delle molteplici difficoltà che hanno fino ad oggi ostacolato l'applicazione della legge, tiene conto che in sede di approvazione del Bilancio pluriennale 2024-2026, approvato con la Legge Regionale 28 dicembre 2023 n.19 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026" sono state effettivamente previste le prime dotazioni per il finanziamento della legge regionale 28 del 2019: per l'anno 2024 e per l'anno 2025 sono stati previsti 200.000,00 euro per ciascun esercizio finanziario.

Pertanto, l'obiettivo che si prefigge innanzitutto (art. 1) è quello di prevenire fenomeni di usura, di povertà e di conseguente esclusione sociale per chi si trova sovraesposto, favorendo il recupero dei crediti.

A tal fine il progetto di legge favorisce, mediante la concessione di contributi a Enti locali, a soggetti pubblici e privati e a soggetti del Terzo settore, la realizzazione di tutte quelle azioni necessarie per prevenire e contrastare i fenomeni di sovraindebitamento con l'obiettivo di evitare situazioni di povertà e nel contempo di favorire il recupero dei crediti. Sarà compito della Giunta con proprio atto individuare la tipologia degli interventi da finanziare, i beneficiari, i criteri e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi, nel rispetto delle norme settoriali vigenti e della normativa sugli aiuti di Stato.

Infine, le ulteriori modifiche che il progetto di legge apporta alla legge regionale n.28/2019 sono principalmente dirette a:

-impegnare la Giunta ad una programmazione delle attività con cadenza biennale (art.2)

-definire, inserendo la norma finanziaria (art.3) che le dotazioni finanziarie per l'attuazione della legge, così come previsto in sede di approvazione del Bilancio pluriennale 2024-2026, per l'anno 2024 e 2025 sono pari a 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi, prevedendo fin da ora che per l'annualità 2026 le risorse siano stabilite nel limite massimo di 100.000,00 euro.

-aggiornare e integrare la clausola valutativa prevista nell'articolo 5 della L.R. n.28/2019, (art.4).

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

- Art. 1 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2019
- Art. 2 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2019
- Art. 3 Introduzione dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 28 del 2019
- Art. 4 Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 28 del 2019

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n.28 del 2019

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n.28 del 2019, è inserito il seguente comma:
"2 bis. Tutte le azioni sono finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento e al contempo a evitare fenomeni di usura, di povertà e di conseguente esclusione sociale per chi si trova sovraesposto, favorendo il recupero dei crediti. "
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n.28 del 2019, è inserito il seguente comma:
3. "2 ter. E' prevista la concessione di contributi ad Enti locali e a soggetti pubblici e privati, compresi i soggetti del Terzo settore per la realizzazione delle azioni di cui al comma 2 bis. La Giunta a tal fine con proprio atto individua la tipologia degli interventi da finanziare, i beneficiari, i criteri e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi, nel rispetto delle norme settoriali vigenti e della normativa sugli aiuti di Stato."
4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n.28 del 2019 è abrogato.

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n.28 del 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n.28 del 2019 la parola "annualmente" è sostituita con le parole "con cadenza biennale".

Art. 3

Introduzione dell'articolo 4 bis nella legge regionale n.28 del 2019

"Art.4 bis

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con le risorse stanziare per le leggi settoriali vigenti e mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026.
2. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione della presente legge per l'anno 2024 e 2025 sono pari a 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi, mentre per l'anno 2026 sono pari a 100.000,00 euro.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
4. Per gli esercizi successivi al 2026, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n.28 del 2019

1. L'articolo 5 della legge regionale n.28 del 2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Clausola valutativa

1.L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sull'attuazione e sugli impatti della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

- a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
- b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
- c) iniziative degli enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai destinatari raggiunti e ai risultati ottenuti;
- d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento."